

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 943 DEL 20 GIUGNO 2024

Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione degli interventi di riduzione dei consumi energetici, ai sensi dell'articolo 77 bis della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppImpresa))

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità
- Art. 4 Regime di aiuto
- Art. 5 Settori esclusi
- Art. 6 Divieto di cumulo

CAPO II

INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

- Art. 7 Progetti ammissibili
- Art. 8 Spese ammissibili
- Art. 9 Spese non ammissibili
- Art. 10 Limite di spesa e di contributo
- Art. 11 Durata e termini di realizzazione del progetto
- Art. 12 Intensità dell'aiuto

CAPO III

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- Art. 13 Domanda di contributo e relativa documentazione
- Art. 14 Presentazione della domanda

CAPO IV

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

- Art. 15 Istruttoria delle domande e valutazione dei progetti
- Art. 16 Concessione del contributo

Capo V

REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

- Art. 17 Realizzazione e variazioni al progetto ammesso a contributo
- Art. 18 Operazioni societarie e subentro

Capo VI

RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

- Art. 19 Liquidazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria
- Art. 20 Documentazione per la rendicontazione del progetto
- Art. 21 Presentazione della rendicontazione
- Art. 22 Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo a saldo
- Art. 23 Sospensione dell'erogazione del contributo

Capo VII

OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

- Art. 24 Obblighi del beneficiario

Art. 25 Vincolo di stabilità delle operazioni

Capo VIII
VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE

Art. 26 Controlli e ispezioni

Art. 27 Annullamento, revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo

Capo IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 Rinvio

Art. 29 Entrata in vigore

Allegato A – CRITERI DI VALUTAZIONE

Allegato B – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce criteri e modalità per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese del settore del manifatturiero per l'attuazione degli interventi di riduzione dei consumi energetici mediante l'autoproduzione ed eventuale accumulo di energia rinnovabile, ai sensi dell'articolo 77 bis della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppolImpresa)).

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) *settore manifatturiero*: imprese che svolgono attività rientrante nella sezione C della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007, come risultante dal codice ATECO registrato nella visura camerale;
- b) *microimprese, piccole e medie imprese (PMI)*: le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014;
- c) *impresa in difficoltà*: impresa che soddisfa almeno una delle circostanze di cui al paragrafo 18 dell'articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014;
- d) *fabbisogno energetico annuo*: il fabbisogno energetico delle utenze elettriche che insistono sulla medesima sede legale o unità locale in cui è ubicata l'unità immobiliare o le unità immobiliari oggetto dell'intervento; tale fabbisogno è quantificato in kilowattora (kWh/anno). I consumi di energia dovranno essere attestati da bollette energetiche e/o da altri documenti probanti il consumo riferite all'intero anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) in cui si è verificato il valore di consumo più significativo degli ultimi 5 anni. Qualora per la medesima sede legale o unità locale oggetto dell'intervento non siano disponibili bollette energetiche o altri documenti probanti per una annualità, è consentita una stima del fabbisogno energetico da parte di un tecnico abilitato;
- e) *tecnico abilitato*: professionista esterno all'organizzazione dell'impresa e senza vincoli previsti dall'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), competente per materia iscritto ad un Ordine o a un collegio professionale;
- f) *impianto fotovoltaico*: impianto che sfrutta l'energia del sole convertendo la radiazione solare in energia elettrica attraverso il fenomeno fotoelettrico;
- g) *potenza nominale impianto fotovoltaico*: potenza di picco complessiva (espressa in kWp) determinata dalla somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo costituente il generatore fotovoltaico misurate in Condizioni di Prova Standard (STC), così come definito dalle pertinenti norme CEI e dalla Guida CEI 82-25;
- h) *sistemi di accumulo di energia*: insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia;
- i) *autoconsumo di energia*: possibilità di soddisfare, per il medesimo vettore energetico, il fabbisogno energetico annuale dell'unità immobiliare o unità immobiliari oggetto dell'intervento. In questo caso la produzione dell'impianto non può essere maggiore del fabbisogno energetico annuo del medesimo vettore energetico, con una tolleranza del 15%, in eccesso;
- j) *Ufficio competente*: il Servizio industria e artigianato della Direzione centrale attività produttive e turismo – Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- k) *White List*: elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, ai sensi dell'articolo 1, comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
- l) *Investimenti in aree interne*: l'investimento è effettuato in una delle seguenti aree interne regionali:
 - 1) Alta Carnia: Ampezzo, Arta Terme, Cercivento, Comeglians, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauro, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Treppo Ligosullo, Zuglio, Sappada, Raveo, Enemonzo, Villa Santina, Verzegnis;
 - 2) Dolomiti friulane: Barcis, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Frisanco, Meduno, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Arba, Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago, Sequals, Vajont, Vivaro, Andreis, Castelnovo del Friuli, Pinzano al Tagliamento, Travesio, Clauzetto, Vito d'Asio, Montereale Valcellina;

- 3) Val Canale - Canal del Ferro: Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio;
- 4) Valli del Torre – Valli del Natisone: Attimis, Faedis, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Taipana, Tarcento, Drenchia, Grimacco, Prepotto, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano.

Art. 3 Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le micro, piccole, medie e grandi imprese che svolgono nella sede legale o unità locale in cui viene realizzato l'intervento, attività primaria riferita al settore manifatturiero, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera a), anche in forma di consorzio, società consortile o rete di impresa con soggettività giuridica.
2. Le imprese beneficiarie devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese delle CCIAA o, per le imprese non residenti nel territorio italiano, essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese;
 - b) avere sede legale o unità operativa in cui realizzare il progetto, attiva nel territorio regionale e regolarmente registrata presso la CCIAA di competenza, fatto salvo quanto previsto al comma 5.
3. Le imprese beneficiarie devono possedere inoltre i seguenti requisiti attestati al momento della presentazione della domanda con dichiarazione sostitutiva di atto notorio:
 - a) non essere impresa in difficoltà, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera c);
 - b) non trovarsi in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, concordato preventivo o ogni altra procedura concorsuale prevista dalla vigente normativa, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
 - d) non essere destinatario di un provvedimento di revoca nei due anni precedenti alla presentazione della domanda, a causa della non veridicità del contenuto di una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 75, comma 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
 - e) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi).
4. L'adozione del provvedimento di concessione è subordinata inoltre alla verifica che l'impresa non si trovi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia, qualora il contributo concedibile superi l'importo di 150.000,00 euro ovvero sia iscritta nella "White List".
5. Possono presentare domanda di contributo anche le imprese che all'atto della presentazione della domanda non abbiano la sede o un'unità operativa attiva sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia. L'apertura in regione della sede o dell'unità operativa, da iscriversi presso il Registro delle imprese, deve intervenire prima dell'eventuale richiesta di liquidazione in via anticipata oppure, in assenza di tale richiesta, entro il termine di rendicontazione, pena la revoca del contributo.
6. Nel caso in cui il beneficiario sia un consorzio, una società consortile o una rete d'impresa avente soggettività giuridica (rete soggetto), almeno il 75% dei componenti dell'aggregazione deve avere una sede operativa nel territorio regionale e la maggioranza degli stessi deve avere natura di soggetto privato.
7. L'impresa si impegna a comunicare tempestivamente all'Ufficio competente l'eventuale variazione della dimensione aziendale intervenuta tra la presentazione della domanda e la concessione del contributo. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione del contributo, non comporta la rideterminazione del contributo concesso.

Art. 4 Regime di aiuto

1. I contributi per le iniziative di cui al presente regolamento sono concessi nel rispetto di quanto previsto all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 concernente aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento.

Art. 5 Settori esclusi

1. Non sono ammesse a contributo le imprese che svolgono attività primaria non rientranti nel settore manifatturiero di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) come risultanti dal codice ATECO registrato nella visura camerale.

Art. 6 Divieto di cumulo

1. I contributi previsti dal presente Regolamento non sono cumulabili con altre misure di aiuto di Stato, anche in regime "de minimis", e con i finanziamenti europei a gestione diretta, concessi per le medesime spese.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i contributi sono cumulabili con gli aiuti erogati sotto forma di garanzia, anche in regime "de minimis", a condizione che tale cumulo non porti al superamento delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014. Nel caso sia superata l'intensità massima di aiuto si procede alla rideterminazione del contributo.

3. Sulle medesime spese è consentito il concorso con misure agevolative fiscali, anche nella forma del credito d'imposta, aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.

CAPO II

INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

Art. 7 Progetti ammissibili

1. Sono finanziabili i progetti aventi ad oggetto l'acquisto ed installazione nella sede o unità locale dell'impresa di nuovi impianti fotovoltaici o il potenziamento di impianti fotovoltaici preesistenti, finalizzati all'autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, di potenza nominale non superiore a 5.000 kWp.

2. Sono inoltre finanziabili i seguenti sistemi, se strettamente connessi e realizzati congiuntamente agli impianti di cui al comma 1:

a) sistemi di accumulo di energia funzionali allo stoccaggio di energia prodotta dagli impianti di cui al comma 1;

b) sistemi di monitoraggio e gestione dell'energia intelligenti inclusa la domotica al fine di ridurre l'impronta energetica delle imprese.

3. Sono ammessi a finanziamento esclusivamente i progetti aventi i seguenti requisiti:

a) sono realizzati nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia; l'intervento finanziabile riguarda un'unica sede o unità locale; la sede o l'unità locale in cui viene realizzato l'investimento può comprendere anche più unità immobiliari;

b) la produzione attesa dell'impianto finanziato non è superiore al fabbisogno energetico annuo, con una tolleranza del 15%, in eccesso, come attestato da un tecnico abilitato; non sono agevolabili le spese riguardanti la parte eccedente al fabbisogno energetico annuo;

c) ottengono un punteggio di almeno 12 punti su 32 disponibili, sulla base dei criteri di valutazione indicati nell'Allegato A.

4. L'impianto di produzione di energia e l'eventuale sistema di accumulo devono essere installati su un'unità immobiliare che al momento della presentazione della domanda di incentivo sia esistente, accatastata e di proprietà del richiedente o nella sua disponibilità, mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 25 e autorizzazione del proprietario all'installazione dell'impianto. In caso di pertinenza il requisito dell'accatastamento deve sussistere al più tardi al momento della presentazione della rendicontazione.

5. Le imprese che hanno ottenuto un contributo a valere sul bando approvato con D.G.R. 182 del 3 febbraio 2023 e riapprovato con D.G.R. 444 del 10 marzo 2023 possono presentare domanda di contributo sul presente regolamento per il potenziamento di impianti fotovoltaici e sistemi preesistenti o per l'installazione di impianti e sistemi in un diverso stabilimento o unità locale.

6. Il progetto deve presentare i seguenti requisiti di natura tecnica:

a) osservare la normativa vigente in materia urbanistica e paesaggistica;

b) i pannelli devono essere installati esclusivamente sulle coperture dell'unità immobiliare o delle relative pertinenze;

c) gli impianti non devono essere installati in aree naturali protette e in siti designati nella rete Natura 2000 (www.regione.fvg.it> Aree tematiche> Ambiente, territorio, energia> Tutela dell'ambiente, sostenibilità e gestione delle risorse naturali> AREE NATURALI);

d) impiegare dispositivi elettrici ed elettronici nuovi di fabbrica e pertanto dotati delle migliori e più ecocompatibili tecnologie disponibili attualmente sul mercato.

Art. 8 Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti finanziabili sostenute nell'arco di durata del progetto, come precisato all'articolo 11.
2. Per l'acquisizione degli impianti fotovoltaici e relativi sistemi sono ammissibili le seguenti spese, comprensive di eventuali costi accessori (quali ad esempio dazi doganali, trasporto, installazione, collaudo) e strettamente attinenti alla realizzazione del progetto e al corretto dimensionamento dell'impianto rispetto al fabbisogno energetico annuo:
 - a) fornitura e installazione degli impianti fotovoltaici nuovi di fabbrica, comprese le opere edili, di impiantistica ed oneri di sicurezza strettamente necessari alla realizzazione degli impianti, compresa la fornitura ed installazione di componenti e apparati strettamente necessari al funzionamento degli impianti quali, a titolo esemplificativo, inverter, quadri elettrici, cablaggi, strutture di supporto e fissaggio, cabine di trasformazione, dispositivi di sicurezza, e compreso altresì l'acquisto e installazione di hardware, software e cablaggi necessari al funzionamento dei sistemi di monitoraggio e gestione, nel limite di 1.400 €/kWp;
 - b) fornitura e installazione dei sistemi di accumulo nuovi di fabbrica, comprese le opere edili, di impiantistica ed oneri di sicurezza strettamente necessari alla realizzazione degli impianti, nel limite di 1.000€/kWh;
 - c) servizi complementari strettamente connessi alla realizzazione degli investimenti, quali servizi per la progettazione, relazioni tecniche, direzione lavori e collaudo, oneri per la connessione e l'esercizio dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica compresi gli eventuali oneri associati a spese tecniche per l'adeguamento dell'infrastruttura di rete, nei seguenti limiti percentuali rispetto alle precedenti voci di spesa ammissibile:
 - 1) 20% per gli impianti di potenza nominale fino a 50 kWp;
 - 2) 15% per gli impianti di potenza nominale oltre a 50 kWp e fino a 100 kWp;
 - 3) 10% per gli impianti di potenza nominale sopra i 100 kWp.
3. Non è ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 7/2000.
4. Sono ammissibili giustificativi di spesa il cui costo imputabile totale relativo ai beni inerenti al progetto sia pari o superiore a 300,00 euro.
5. Le ulteriori condizioni per l'ammissibilità, la determinazione e la documentazione delle spese sono riportati nell'allegato B e devono essere rispettate pena l'inammissibilità delle stesse.

Art. 9 Spese non ammissibili

1. Per la realizzazione dei progetti di cui al presente regolamento non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 8 e, in particolare, le spese relative a:
 - a) investimenti su unità immobiliare non ancora esistente o accatastata al momento della presentazione della domanda;
 - b) investimenti su pertinenza non ancora esistente o accatastata al momento della presentazione della rendicontazione;
 - c) la parte di spesa eccedente il fabbisogno energetico annuo, comprensivo dell'eccedenza del 15%;
 - d) sistemi di accumulo funzionali ad un impianto fotovoltaico preesistente, non oggetto di agevolazione;
 - e) acquisto di beni usati, minuteria, attrezzi di lavoro e materiale analogo e spese di consumo e di uso ordinario;
 - f) interventi meramente sostitutivi di impianti preesistenti;
 - g) acquisizioni di lavori, beni e servizi non strettamente necessari agli investimenti ammissibili;
 - h) rimozione dell'amianto e eternit;
 - i) acquisto di terreni e fabbricati;
 - j) costruzione di fabbricati;
 - k) acquisto di arredi;
 - l) operazioni di lease-back, di leasing o noleggio;
 - m) attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e della rendicontazione;
 - n) fatture non integralmente pagate entro la data di scadenza della rendicontazione;
 - o) lavori in economia;
 - p) canoni e contratti pluriennali di manutenzione e assistenza;
 - q) IVA, salvo nei casi in cui non sia recuperabile dal beneficiario;
 - r) spese accessorie quali interessi debitori, tasse, valori bollati, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali.

Art. 10 Limite di spesa e di contributo

1. Il limite minimo di spesa ammissibile è di 20.000,00 euro. Il rispetto di tale limite deve essere assicurato sia in fase di richiesta di eventuale variazione che in fase di rendicontazione delle spese sostenute; in caso contrario il contributo è revocato.
2. L'importo massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di 500.000,00 euro.

Art. 11 Durata e termini di realizzazione del progetto

1. Il progetto deve essere avviato in data successiva a quella di presentazione della domanda, pena l'inammissibilità della stessa. Per data di avvio del progetto si intende la data del primo contratto ovvero, in mancanza, la data della prima fattura riferita alla fornitura di beni o servizi, ai sensi dell'articolo 2, punto 23), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.
2. Il progetto deve essere concluso e la spesa sostenuta e rendicontata entro 15 mesi dal ricevimento del decreto di concessione, fermo restando quanto previsto al comma 4. Il termine è prorogabile per un massimo di 6 mesi secondo le modalità di cui al comma 5.
3. Il progetto si intende concluso al verificarsi dell'ultimo dei seguenti eventi:
 - a) attestazione di regolare installazione dell'impianto, rilasciata da un tecnico abilitato;
 - b) ultimo pagamento di un giustificativo riferito al progetto.
4. Nel caso in cui il progetto risulti concluso prima della concessione del contributo, il termine per rendicontare è ridotto a 6 mesi, decorrenti dalla data di ricevimento del decreto di concessione, eventualmente prorogabile ai sensi del comma 2.
5. Il beneficiario può presentare una o più richieste di proroga del termine di conclusione e rendicontazione del progetto, entro il limite massimo complessivo di 6 mesi, a condizione che la stessa sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza del termine per la rendicontazione di cui al comma 2. Le proroghe sono autorizzate dall'Ufficio competente entro 60 giorni dalla richiesta.

Art. 12 Intensità dell'aiuto

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 10, comma 2, per gli investimenti previsti dal presente regolamento l'intensità di aiuto applicabile alle spese ammissibili è la seguente:
 - a) per gli impianti di potenza nominale fino a 1.000 kWp:
 - 1) 50% per le micro e piccole imprese;
 - 2) 40 % per le medie imprese;
 - 3) 30% per le grandi imprese;
 - b) 20% per gli impianti di potenza nominale superiore a 1.000 kWp, per la parte eccedente i 1.000 kWp e fino a 3.000 kWp, a prescindere dalla dimensione dell'impresa;
 - c) 10% per gli impianti di potenza nominale superiore a 3.000 kWp, per la parte eccedente i 3.000 kWp e fino a 5.000 kWp, a prescindere dalla dimensione dell'impresa.

CAPO III

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 13 Domanda di contributo e relativa documentazione

1. Le imprese presentano una sola domanda di contributo a valere sul presente regolamento; la domanda medesima deve riguardare un unico progetto comprendente uno o più impianti fotovoltaici eventualmente combinati con uno dei sistemi elencati al comma 2 dell'articolo 7, da realizzare in un'unica sede o unità locale.
2. Costituiscono parte integrante della domanda, i seguenti documenti:
 - a) relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, contenente la descrizione dettagliata del progetto, corredata da planimetria generale ed elaborati grafici necessari per permettere la localizzazione dell'intervento, le porzioni di edificio sulle quali si interviene, le caratteristiche dimensionali e di potenza, funzionali e tecnologiche degli impianti da installare, supportati da elementi dimensionali e di calcolo che evidenzino, in particolare:
 - 1) il fabbisogno energetico annuo delle utenze elettriche che insistono sulla medesima sede legale o unità locale in cui è ubicata l'unità immobiliare o le unità immobiliari oggetto dell'intervento, nell'anno di riferimento significativo individuato dall'impresa;
 - 2) la quantificazione dell'energia rinnovabile annualmente producibile dall'impianto oggetto del progetto espressa in kWh/annuo e della correlata riduzione stimata di emissioni di gas a effetto serra espressa in tCO₂ equivalente/annuo);

- 3) la dimostrazione del requisito di "autoconsumo" in relazione al fabbisogno energetico annuo di cui al punto 1;
 - 4) il rispetto delle condizioni di ammissibilità di merito tecnico attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- b) il quadro di spesa dettagliato;
 - c) l'elenco, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o altro soggetto di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), delle dichiarazioni sostitutive attestanti in particolare i requisiti soggettivi e oggettivi, e delle attestazioni di presa visione della nota informativa sul procedimento e della informativa sul trattamento dei dati personali di cui al comma 3, di assunzione di responsabilità dei contenuti della documentazione di domanda e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 24;
 - d) autocertificazioni riportanti i dati societari e personali necessari ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, qualora il contributo richiesto superi i 150.000 euro, in assenza di iscrizione nella "White List";
 - e) procura sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale, con cui viene eventualmente incaricato il soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione della domanda di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b);
 - f) procura riportante i poteri di firma dell'eventuale procuratore firmatario qualora non siano riportati in visura;
 - g) autorizzazione firmata dal proprietario dell'unità immobiliare interessata dall'intervento, qualora sia un soggetto diverso dal richiedente e contratto che dimostri la disponibilità dell'unità immobiliare per una durata almeno pari a quella del vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 25;
 - h) attestazione su modello F23 o F24 del pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 secondo le indicazioni riportate nelle linee guida di cui all'articolo 14, comma 5.
3. I fac-simili dei documenti di cui al comma 2, lettere da a) a f) sono pubblicati sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al regolamento, unitamente:
- a) alla nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
 - b) alla informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
4. Le imprese che hanno ottenuto un contributo a valere sul bando approvato con D.G.R. 182 del 3 febbraio 2023 e riapprovato con D.G.R. 444 del 10 marzo 2023 possono presentare domanda di contributo sul presente regolamento per il potenziamento di impianti fotovoltaici e sistemi preesistenti o per l'installazione di impianti e sistemi in un diverso stabilimento o unità locale.

Art. 14 - Presentazione della domanda

1. La domanda è predisposta e presentata all'Ufficio competente esclusivamente per via telematica tramite il sistema on line dedicato, a cui si accede previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma 5. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata:
 - a) dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale o procuratore interno all'impresa;
 - b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte del legale rappresentante dell'impresa o del titolare di impresa individuale.
3. Con decreto del Direttore centrale competente alle attività produttive sono stabiliti i termini per la presentazione delle domande. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l'ora di convalida finale effettuata tramite il sistema on line dedicato.
4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS.

5. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema on line dedicato sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al regolamento.

CAPO IV

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 15 - Istruttoria delle domande e valutazione dei progetti

1. L'istruttoria delle domande viene effettuata con procedura valutativa a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande che abbiano raggiunto il punteggio minimo di 12 punti, indicato all'articolo 7, comma 3 lettera c) e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione del contributo è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

2. Le domande presentate che abbiano raggiunto il punteggio minimo di 12 punti sono oggetto di verifica volta ad accertare la completezza della domanda e la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente regolamento e, in particolare, che:

- a) non vi siano ulteriori domande presentate dall'impresa ai sensi del presente regolamento;
- b) siano sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa o da soggetto titolato a rappresentare l'impresa;
- c) sussistano i requisiti di ammissibilità indicati agli articoli 3 e 5;
- d) sia rispettato il divieto di cumulo di cui all'articolo 6;
- e) sussistano i requisiti afferenti il progetto, indicati all'articolo 7;
- f) le voci di spesa preventivate rientrino tra quelle ammissibili ai sensi dell'articolo 8, compreso il rispetto dei limiti ivi previsti;
- g) siano rispettati il limite minimo di spesa di cui all'articolo 10, comma 1 ed il tetto di contributo di cui all'articolo 10, comma 2;
- h) il progetto sia stato avviato in data successiva alla presentazione della domanda, come previsto all'articolo 11, comma 1;
- i) siano corredate dei documenti di cui all'articolo 13, comma 2.

3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, l'Ufficio competente ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere. Può essere concessa la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di 15 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti, fatto salvo quanto previsto al comma 4.

4. Non è sanabile e determina l'inammissibilità della domanda la mancata allegazione della documentazione di cui all'articolo 13, comma 2, lettere da a) a c).

5. L'Ufficio competente comunica alle imprese il mancato accoglimento della domanda per l'esaurimento delle risorse stanziare, riservandosi di comunicare la riapertura del procedimento, qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie oppure nel caso di economie sopravvenute derivanti da disimpegni. Nel caso di assegnazione di ulteriori risorse il termine per la concessione del contributo decorre dalla data della deliberazione giuntale che approva il Bilancio finanziario gestionale (BFG) o che approva le relative variazioni.

6. Per le domande non finanziate entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione delle domande, a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, il procedimento è definitivamente concluso.

Art. 16 - Concessione del contributo

1. I contributi sono concessi nel limite previsto dal comma 2 dell'articolo 10, entro il termine di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dall'articolo 2, comma 7 della legge n. 241/1990.

2. La domanda per accedere agli incentivi non è accolta nei seguenti casi:

- a) l'impresa ha già presentato una domanda di contributo ammissibile sul presente regolamento;
- b) la domanda non è sottoscritta da soggetto titolato a rappresentare l'impresa;
- c) è verificata l'assenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi indicati all'articolo 3 e 5;
- d) è verificata l'assenza dei requisiti di ammissibilità progettuali indicati all'articolo 7, compreso il mancato raggiungimento del punteggio minimo;
- e) non è rispettato il limite minimo di spesa di cui all'articolo 10, comma 1;

- f) alla domanda non è allegata la documentazione di cui all'articolo 13, comma 2, lettere da a) a c), oppure la relazione del progetto è priva degli elementi di completezza, chiarezza e dettaglio, che non consentono la valutazione del progetto;
- g) per rinuncia da parte dell'impresa;
- h) nel caso di carenza di risorse finanziarie individuate ai sensi dell'articolo 15, comma 6.
3. L'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, concernente le domande non ammesse ai sensi del comma 2, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, ad eccezione dei casi di rinuncia e di carenza di risorse finanziarie.
4. Sono pubblicati on line i dati di sintesi dei progetti finanziati, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea), articolo 52, che prevede la pubblicazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato.
5. Il provvedimento di concessione contiene il Codice unico di progetto (CUP) che deve essere riportato nell'oggetto dei giustificativi di spesa, come precisato all'articolo 20, comma 2.

Capo V

REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

Art. 17 - Realizzazione e variazioni al progetto ammesso a contributo

1. Il soggetto beneficiario realizza l'investimento conformemente al progetto approvato, sia per quanto concerne l'aspetto tecnico che per quanto riguarda le voci ed i relativi valori di spesa ammessi.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, nel caso in cui l'iniziativa necessiti di variazioni rispetto al progetto approvato, il soggetto beneficiario ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'Ufficio competente, che provvede alla valutazione ed all'eventuale approvazione delle variazioni entro 60 giorni dalla comunicazione. Non sono ammissibili richieste di variazione del progetto presentate prima della concessione del contributo.
3. L'Ufficio competente si riserva in ogni caso di valutare in sede di rendicontazione l'ammissibilità delle modifiche e delle variazioni apportate al progetto, alla luce della visione complessiva e organica del medesimo, consentita dalla verifica della documentazione finale di spesa nonché della relazione finale sull'attività svolta.
4. In difetto della comunicazione di cui al comma 2, qualora in sede di rendicontazione sia accertata la rilevante difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e il progetto approvato, il contributo concesso viene rideterminato o revocato.
5. Le variazioni al progetto non determinano in alcun caso l'aumento del contributo concesso per l'intervento.
6. Devono essere altresì comunicate, fino alla scadenza del vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 25, le variazioni inerenti i dati anagrafici dell'impresa, quali, ad esempio, la ragione sociale/denominazione, l'indirizzo della sede legale e l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Art. 18 - Operazioni societarie e subentro

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi concessi o erogati possono essere confermati in capo al subentrante, accertato il rispetto delle sottoelencate condizioni:
 - a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo, tenuto conto di quanto previsto al comma 6;
 - b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;
 - c) è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
 - d) il subentrante si impegna a rispettare gli obblighi e i vincoli di cui agli articoli 24 e 25.
2. La domanda di subentro deve essere presentata tempestivamente allegando copia dell'atto registrato e le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi. La domanda è predisposta secondo il fac-simile pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al regolamento, sottoscritta digitalmente ed inoltrata via PEC all'indirizzo economia@certregione.fvg.it.
3. Qualora l'operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della domanda e la concessione del contributo, la relativa domanda di contributo e l'eventuale domanda di subentro non sono ammesse.

4. Per le istanze di subentro pervenute dopo la concessione del contributo, l'Ufficio competente espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse. L'eventuale provvedimento di conferma è adottato entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.
5. La trasformazione della società ai sensi dell'articolo 2498 e seguenti del Codice civile con continuità dei rapporti giuridici, che non comporti la modifica del codice fiscale dell'impresa e che intervenga tra la presentazione della domanda di contributo ed il termine relativo al vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 25, è comunicata tempestivamente. L'Ufficio competente espleta le necessarie valutazioni inerenti ai requisiti di ammissibilità e può richiedere eventuale documentazione integrativa.
6. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione del contributo, non comporta la rideterminazione o la revoca del contributo concesso.
7. In assenza dei requisiti previsti per il subentro nelle agevolazioni, il provvedimento di concessione del contributo viene revocato, previa comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990.
8. In difetto della domanda di subentro di cui al comma 2, l'Ufficio competente, avuta notizia delle variazioni di cui al comma 1, assegna un termine massimo di 30 giorni per la presentazione della domanda. Qualora la domanda di subentro non sia presentata entro il termine, il provvedimento di concessione del contributo non viene adottato o viene revocato.

Capo VI

RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 19 - Liquidazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

1. I contributi possono essere liquidati in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al regolamento, sottoscritta digitalmente ed inoltrata via PEC all'indirizzo economia@certregione.fvg.it.
2. La liquidazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fideiussione di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), iscritti negli Albi ed elenchi di competenza. La fideiussione è redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al regolamento, sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore e trasmessa in allegato alla richiesta di liquidazione anticipata.
3. La richiesta di anticipo è presentata successivamente all'avvio del progetto, entro 6 mesi dalla data di comunicazione della concessione del contributo e comunque prima della data di conclusione del progetto, pena il non accoglimento della richiesta medesima.
4. La liquidazione dell'anticipo è subordinata alla verifica:
 - a) nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge n. 234/2012, che l'impresa non sia destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune;
 - b) che l'impresa non si trovi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia, qualora il contributo liquidabile superi l'importo di 150.000,00 euro, ovvero sia iscritta nella "White List";
 - c) dell'apertura in regione della sede o dell'unità operativa, da iscriversi presso il Registro delle imprese, nei casi previsti dall'articolo 3, comma 5; in caso di esito negativo la richiesta di anticipazione non è ammessa.
5. La liquidazione anticipata del contributo è sospesa nei casi previsti all'articolo 23.

Art. 20 – Documentazione per la rendicontazione del progetto

1. Ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000 la rendicontazione del progetto dettaglia i costi sostenuti nel periodo di riferimento, comprovati da giustificativi di spesa e relative quietanze suddivisi per voce di spesa, e comprende i seguenti documenti:
 - a) modulo di rendicontazione, che si genera dalla compilazione on line, contenente i dati di sintesi del beneficiario e dell'intervento e il quadro spese riepilogativo;
 - b) relazione riepilogativa finale del progetto realizzato, sottoscritta da un tecnico abilitato, corredata dall'attestazione di regolare installazione dell'impianto e contenente la descrizione dettagliata dell'investimento effettuato, con evidenziazione degli elementi tecnici e dei risultati prestazionali raggiunti in termini di energia rinnovabile annualmente prodotta dall'impianto e della correlata riduzione di emissioni di gas a effetto serra;

- c) dichiarazione di conformità resa dall'impresa installatrice contenente le informazioni e gli allegati obbligatori ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici);
 - d) elenco, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), delle dichiarazioni sostitutive attestanti i requisiti e delle attestazioni di assunzione di responsabilità dei contenuti della rendicontazione e di impegno al rispetto degli obblighi;
 - e) documentazione comprovante l'entrata in esercizio degli impianti (collaudo o verbale di allacciamento); qualora tale documentazione non sia disponibile alla data di rendicontazione, il beneficiario dovrà dichiarare, entro il termine massimo di 2 anni dal pagamento finale al beneficiario, l'avvenuto esercizio degli impianti;
 - f) procura, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale, con cui viene incaricato l'eventuale soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione della rendicontazione ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera b);
 - g) procura riportante i poteri di firma dell'eventuale procuratore firmatario di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), qualora non siano riportati in visura, se non già agli atti;
 - h) copia di ciascuna fattura/giustificativo di spesa con relative quietanze adeguate a comprovare la spesa sostenuta, nonché eventuale ulteriore documentazione secondo quanto dettagliato nell'allegato B (contratti di cessione di credito, documenti di trasporto, ecc.).
2. Le fatture e i giustificativi di spesa, ad eccezione di quelli emessi prima della comunicazione della concessione del contributo, devono riportare nell'oggetto il Codice unico di progetto (CUP) indicato nell'atto di concessione del contributo medesimo, ai sensi del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, articolo 5, commi 6 e 7, come convertito con legge 21 aprile 2023, n. 41.
3. I fac-simili dei documenti di cui al comma 1 lettere b), d) e f) sono pubblicati sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al regolamento unitamente alle linee guida per la compilazione della rendicontazione.

Art. 21 - Presentazione della rendicontazione

1. La rendicontazione è predisposta e presentata all'Ufficio competente per via telematica tramite il sistema on line dedicato, a cui si accede dal sito www.regione.fvg.it nelle sezioni relative al regolamento, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma 7. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La rendicontazione può essere sottoscritta e inoltrata:
 - a) dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale o procuratore interno all'impresa;
 - b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte del legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale.
3. I soggetti di cui al comma 2 possono conferire, tramite sistema on line, delega operativa a terzi per la mera compilazione della rendicontazione.
4. Il progetto deve essere concluso e la relativa rendicontazione presentata entro il termine massimo di 15 mesi decorrenti dalla data di ricevimento del decreto di concessione, termine prorogabile per un massimo di 6 mesi su motivata richiesta del beneficiario. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione fa fede la data di inoltro telematico tramite il sistema on line.
5. Decorso il termine di cui al comma 4, eventualmente prorogato su richiesta dell'impresa, l'Ufficio competente assegna un ulteriore termine ultimativo di 15 giorni per adempiere, trascorso il quale il contributo è revocato.
6. Nel caso in cui il progetto risulti concluso prima della concessione del contributo, il termine di cui al comma 4 è ridotto a 6 mesi decorrenti dalla data di ricevimento del decreto di concessione, eventualmente prorogabile ai sensi del comma 4.
7. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema on line sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al regolamento.

Art. 22 - Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo a saldo

1. Le rendicontazioni sono oggetto delle verifiche istruttorie volte ad accertare la correttezza e completezza dei dati forniti e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione del contributo.
2. Le rendicontazioni presentate sono oggetto di verifica per accertare, in particolare, che:
 - a) siano corredate dei documenti di cui all'articolo 20, comma 1;
 - b) siano mantenuti i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3, comma 1, comma 2, e comma 3, lettere b) e c);
 - c) l'impresa non si trovi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia, qualora il contributo complessivamente liquidabile superi l'importo di 150.000,00 euro ovvero sia iscritta nella "White List";

- d) l'iniziativa realizzata sia coerente con il progetto approvato in relazione ai risultati previsti e agli obiettivi prefissati e sia mantenuto il punteggio minimo per l'accesso alla misura;
 - e) sia rispettato il divieto di cumulo di cui all'articolo 6;
 - f) le voci di spesa rendicontate rientrino tra quelle ammissibili ai sensi dell'articolo 8;
 - g) sia rispettato il limite minimo di spesa ammissibile previsto all'articolo 10, comma 1;
 - h) l'impresa non sia destinataria di un ordine di recupero pendente nei confronti dell'impresa a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune, mediante interrogazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge n. 234/2012.
3. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, l'Ufficio competente ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 15 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa non consenta di concludere l'istruttoria amministrativa sulla rendicontazione, si procede alla revoca della concessione del contributo.
4. A seguito di conclusione positiva dell'istruttoria viene adottato l'atto di approvazione della rendicontazione, confermando o eventualmente rideterminando la spesa complessiva ammissibile e liquidando il contributo, eventualmente rideterminato sulla base della spesa ammessa.
5. L'atto di approvazione della rendicontazione e liquidazione a saldo è adottato entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dall'articolo 2, comma 7 della legge 241/1990.
6. Qualora, a seguito della rideterminazione del contributo, le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo spettante, l'Ufficio competente dispone la revoca parziale del contributo ed il recupero della differenza secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

Art. 23 – Sospensione dell'erogazione del contributo

1. Per i casi di sospensione dell'erogazione in acconto o a saldo del contributo trovano applicazione gli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

Capo VII OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Art. 24 - Obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti in particolare a:
- a) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione all'Ufficio competente di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo economia@certregione.fvg.it, laddove non richiesta espressamente la trasmissione tramite sistema on line dedicato;
 - b) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 3, comma 1, ossia essere impresa del settore manifatturiero e comma 2 ossia essere iscritta al Registro imprese e in attività nel territorio regionale, per tutta la durata del progetto e fino all'atto di approvazione della rendicontazione;
 - c) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere b), c) e d) ossia non essere sottoposta a procedure concorsuali, fatto salvo quanto previsto all'articolo 23 in relazione alla sospensione delle erogazioni, di non essere destinataria di sanzioni interdittive e di non essere destinataria di un provvedimento di revoca a causa della non veridicità del contenuto di una dichiarazione sostitutiva per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione;
 - d) nel caso in cui all'atto della domanda il richiedente non abbia la sede o unità operativa attiva sul territorio regionale, aprire in regione la sede o l'unità operativa, da iscriversi presso il Registro delle imprese, prima dell'eventuale richiesta di liquidazione in via anticipata oppure, in assenza di tale richiesta, entro il termine di rendicontazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 5;
 - e) comunicare l'eventuale variazione della dimensione aziendale intervenuta tra la presentazione della domanda e la concessione del contributo, ai sensi dell'articolo 3, comma 7;
 - f) non ricevere altri contributi sulle spese finanziate ai sensi dell'articolo 6;
 - g) avviare il progetto in data successiva a quella di presentazione della domanda di contributo ai sensi dell'articolo 11, comma 1;

- h) non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia, per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione;
- i) realizzare l'iniziativa conformemente al progetto ammesso a contributo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 17 in relazione alle variazioni di progetto e all'articolo 18 in relazione alle operazioni societarie e al subentro;
- j) allacciare l'impianto alla rete entro il termine di 2 anni come previsto all'articolo 20, comma 1, lettera e);
- k) rispettare le tempistiche previste, in particolare la presentazione della rendicontazione entro il termine di 15 mesi dalla data di ricevimento del decreto di concessione, fatte salve le proroghe autorizzate dall'Ufficio competente e quanto previsto dall'articolo 21, comma 6;
- l) conservare presso i propri uffici, per 5 anni a decorrere dalla data dell'atto di approvazione della rendicontazione, le versioni originali della documentazione di progetto trasmessa in copia, insieme ad eventuale altra documentazione rilevante per il progetto non già nella disponibilità dell'Ufficio competente;
- m) mantenere il vincolo di stabilità delle operazioni e trasmettere la relativa dichiarazione sostitutiva annuale di cui all'articolo 25;
- n) consentire ed agevolare ispezioni e controlli.

Art. 25 - Vincolo di stabilità delle operazioni

1. L'attività d'impresa oggetto di finanziamento non deve cessare o essere rilocalizzata al di fuori del territorio regionale per 3 anni per le PMI e 5 anni per le grandi imprese, decorrenti dalla data di conclusione dell'iniziativa.
2. Rientra in particolare tra gli obblighi del beneficiario il mantenimento, per il periodo di cui al comma 1, dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione al Registro delle imprese;
 - b) sede o unità operativa attiva nel territorio regionale;
 - c) non essere in stato di liquidazione ad eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale, fatto salvo il fallimento;
 - d) mantenere un codice ISTAT appartenente al settore del manifatturiero, salvo casi motivati finalizzati al mantenimento dell'attività e dell'occupazione;
 - e) non alienare o cedere a qualsiasi titolo i beni materiali ed immateriali oggetto di contributo.
3. L'impresa ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali) non deve delocalizzare la propria produzione da un sito presente nel territorio della Regione ad uno Stato non appartenente all'Unione Europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 30 per cento, per un periodo di cinque anni dalla concessione del contributo medesimo, pena la revoca dello stesso.
4. Successivamente alla rendicontazione della spesa, il rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni è attestato periodicamente con dichiarazione sostitutiva redatta secondo il facsimile pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al regolamento, da trasmettere all'Ufficio competente dal 1° gennaio ed entro il 28 febbraio successivo all'annualità attestata. Qualora, a conclusione del vincolo, il periodo residuo da attestare sia inferiore all'anno, la dichiarazione può essere presentata allo scadere del vincolo medesimo, e comunque entro il 28 febbraio successivo.
5. Prima di disporre l'ispezione o il controllo, l'Ufficio competente ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione di cui al comma 4, richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta la rideterminazione dell'incentivo con conseguente revoca parziale della concessione, in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato e recupero del contributo non spettante, secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

Capo VIII VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE

Art. 26 - Controlli e ispezioni

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione e liquidazione del finanziamento, nonché per tutta la durata di realizzazione del progetto e del vincolo di stabilità delle operazioni, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.
2. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva sono oggetto di controllo a campione, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Art. 27 – Annullamento, revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo

1. Il provvedimento di concessione è revocato a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario oppure per inadempimento del beneficiario che si configura, in particolare, qualora:
 - a) la sede o l'unità operativa attiva non sia stata aperta sul territorio regionale con iscrizione presso il Registro delle imprese entro il termine di rendicontazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 5;
 - b) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile a rendiconto sia inferiore al limite minimo previsto all'articolo 10, comma 1;
 - c) il progetto non sia stato avviato in data successiva a quella di presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 11, comma 1;
 - d) in caso di operazioni societarie, non siano rispettate le condizioni per il subentro nell'agevolazione previste all'articolo 18 o non sia trasmessa la domanda di subentro entro il termine previsto all'articolo 18, comma 8;
 - e) l'impianto non sia allacciato alla rete entro il termine di 2 anni dal pagamento finale al beneficiario, come previsto all'articolo 20, comma 1, lettera e);
 - f) la rendicontazione delle spese non sia presentata entro il termine ultimativo assegnato dall'Ufficio competente ai sensi dell'articolo 21, comma 5;
 - g) l'esito delle verifiche istruttorie sulla rendicontazione di cui all'articolo 22, comma 1, sia negativo o la documentazione agli atti non consenta di concludere l'istruttoria amministrativa sulla rendicontazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 3.
2. Qualora non sia rispettato il vincolo di stabilità delle operazioni, ai sensi dell'articolo 25, commi 1 e 2, il contributo è rideterminato con conseguente revoca parziale e recupero, in proporzione al periodo per il quale il vincolo non sia stato rispettato, ai sensi dell'articolo 25, comma 6.
3. La concessione del contributo è revocata totalmente o parzialmente a seguito della decadenza dal diritto al contributo, qualora sia accertata la non veridicità del contenuto di una dichiarazione sostitutiva, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.
4. L'Ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione nonché di rideterminazione del contributo con contestuale recupero parziale dell'importo liquidato. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.
5. I provvedimenti di revoca, annullamento o modifica di provvedimenti già emanati sono adottati entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere.

Capo IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si rinvia alle pertinenti disposizioni dallo stesso richiamate, nonché alla legge regionale 7/2000 e alla legge 241/1990.
2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 29 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Criteri di valutazione		
Criterio	Descrizione del criterio	Punteggio
1) RENDIMENTO DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI	a) Efficienza massima del modulo superiore al 21 %	10
	b) Efficienza massima del modulo compresa tra il 20 % e il 20,99%	7
	c) Efficienza massima del modulo inferiore al 20%	5
2) PRESENZA DI SISTEMI DI STOCCAGGIO DI ENERGIA RINNOVABILE	L'investimento prevede l'installazione di un accumulatore di energia	5
3) CAPACITÀ DEL PROGETTO DI GENERARE OUTPUT/RISULTATI	La capacità viene espressa in termini di rapporto fra produzione annuale attesa per l'impianto(kWh) e il costo complessivo ammissibile dell'impianto (€)	
	a) Minore di 0,30 Kwh/€	2
	b) Maggiore di 0,30 fino a 0,50 Kwh/€	4
	c) Maggiore di 0,50 fino a 0,70 kWh/€	6
	d) Maggiore di 0,70 fino a 0,9 kWh/€	8
e) Maggiore di 0,9 kWh/€	10	
4) POSSESSO DI CERTIFICAZIONE AMBIENTALE	L'impresa è in possesso di almeno una delle seguenti certificazione: ISO 14001, ISO 50001 o EMAS	5
5) INVESTIMENTO IN AREE INTERNE	L'investimento è effettuato nelle aree interne ¹	1
6) RATING DI LEGALITA'	Progetto realizzato da impresa in possesso del rating attribuito ai sensi dell'art. 5-ter del DL n. 1/2012, e s.m.i.	1

È ammissibile all'istruttoria il progetto di investimento che abbia raggiunto il punteggio minimo di 12 punti

¹ Per la definizione di "investimento in aree interne", si rimanda all'articolo 2 del regolamento.

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

1. LE SPESE

Le spese devono, a pena di inammissibilità:

- a) rientrare tra le categorie ammissibili dal regolamento ed essere pertinenti al progetto e, in rendicontazione, conformi al preventivo e alle variazioni autorizzate;
- b) essere sostenute nell'arco temporale decorrente tra l'avvio e la rendicontazione e documentate da giustificativi di spesa di data ricompresa in tale periodo;
- c) essere sostenute in data successiva a quella di presentazione della domanda, pena l'inammissibilità o la revoca del contributo;
- d) essere pagate entro la data di rendicontazione;
- e) essere pagate unicamente a mezzo transazione bancaria/postale, distinta per singola fattura o comprendente solo fatture inerenti il progetto, fatta eccezione per quanto riportato al successivo punto 2, e documentata da estratto conto bancario, attestazione di bonifico bancario, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale e relativo addebito bancario, bollettino/vaglia postale. Non è ammesso il pagamento effettuato tramite contanti o assegni né a mezzo di compensazione ai sensi dell'articolo 1241 del codice civile né a mezzo di controprestazione svolta in luogo del pagamento. La fattura imputabile al progetto è ammissibile al netto delle note di credito riferite alla medesima o a fatture non pertinenti al progetto;
- f) essere adeguatamente tracciate nella contabilità aziendale.

2. DOCUMENTAZIONE DI SPESA

Fatture

Al fine di agevolare i controlli sulle rendicontazioni e ridurre i tempi di liquidazione, le imprese sono tenute a:

- presentare fatture che includano unicamente l'acquisto di beni/servizi inerenti il progetto; le fatture e i giustificativi di spesa, ad eccezione di quelli emessi prima della comunicazione della concessione del contributo, devono riportare nell'oggetto il Codice unico di progetto (CUP) indicato nell'atto di concessione del contributo medesimo, ai sensi del decreto legge n. 13/2023, articolo 5, commi 6 e 7, come convertito con legge n. 41/2023;
- presentare fatture distinte per voci di spesa diverse (es. strumenti e beni immateriali).

Nelle fatture/giustificativi deve essere chiaramente indicata la natura del bene/prestazione e devono essere chiaramente individuabili i costi pertinenti al progetto.

Deve essere presentato in rendicontazione il documento di trasporto dei beni acquistati, qualora la data di consegna non sia indicata in fattura, e comunque dei beni per i quali non sia chiara in fattura la sede di consegna.

Sono ammissibili a rendiconto unicamente fatture/giustificativi/ imputati al progetto per un importo uguale o maggiore a 300,00 euro.

L'IVA non è spesa ammissibile, tranne nel caso in cui si tratti di IVA indetraibile per il beneficiario. In tal caso l'impresa deve documentare l'indetraibilità.

Casi particolari

- I pagamenti in valuta estera sono convertiti in euro con le seguenti modalità:

- a) in caso di pagamenti con addebito su conto in euro, sulla base del cambio utilizzato dall'istituto bancario per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
 - b) per pagamenti effettuati direttamente in valuta estera, sulla base del cambio di riferimento ufficiale relativo al giorno di effettivo pagamento, reperibile sul sito della Banca d'Italia.
- In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera deve essere allegata la traduzione in lingua italiana.

Quietanze

La documentazione di quietanza deve essere prodotta in copia integra² e consentire la tracciabilità dei pagamenti³, indicando espressamente l'avvenuta esecuzione del versamento al fornitore e la riferibilità del versamento stesso alla fattura/giustificativo imputato al progetto. È richiesto in particolare che la causale del pagamento riportata sulla quietanza indichi il numero della fattura, in assenza del quale deve essere presentato mastro di contabilità intestato al fornitore da cui si evinca che la fattura sia stata pagata.

In via eccezionale sarà valutata l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi, effettuati a mezzo degli strumenti di cui al soprariportato punto 1, qualora la documentazione di quietanza citata non garantisca un'adeguata tracciabilità e ragionevole garanzia di avvenuto pagamento, a condizione che l'impresa presenti ulteriore documentazione⁴ atta a comprovare l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso alla fattura/giustificativo.

Deve essere comunque presentata copia di tutte le fatture coinvolte in un pagamento cumulativo al medesimo fornitore, oppure mastro contabile intestato al fornitore da cui siano rilevabili le specifiche registrazioni.

Qualora il pagamento cumulativo non copra tutto il valore della somma delle fatture, la quota non coperta sarà detratta dalla spesa ammissibile.

Non sono ammessi pagamenti per quote forfettarie a progressiva copertura del debito nei confronti del fornitore.

Il versamento delle ritenute d'acconto dei professionisti è documentato tramite copia della quietanza del modello F24 con report di dettaglio in caso di versamenti cumulativi, che devono essere presentati a rendiconto in allegato alla fattura.

Casi particolari

- Per le società appartenenti a un gruppo i pagamenti possono essere disposti anche dalla società del gruppo preposta alla gestione della tesoreria accentrata, purché sia assicurata la tracciabilità del flusso finanziario.

- In caso di cessione di credito deve essere prodotta copia del contratto di cessione del credito e adeguata quietanza a comprova del pagamento nei confronti del cessionario.

² La copia dell'estratto conto deve comprendere tutte le pagine (non sono ammesse parti totalmente o parzialmente oscurate), essere intestata all'impresa e indicare il numero di conto corrente. Si suggerisce l'utilizzo di un c/c dedicato al progetto di modo che tutti movimenti siano riferibili alle spese inerenti il progetto.

³ La tracciabilità della spesa si considera comprovata quando risulta agevole verificare, in quanto adeguatamente e ordinatamente documentato, il sostenimento della spesa, supportato dalla documentazione dettagliata di cui al presente paragrafo. Il collegamento tra i documenti che costituiscono il flusso finanziario deve essere chiaramente e certamente rilevabile, eventualmente attraverso una codifica specifica della documentazione all'interno del sistema contabile aziendale.

⁴ In caso di pagamenti cumulativi: copia della distinta bancaria chiaramente riferibile alla banca (le stampe da web potrebbero non essere espressamente identificabili come documenti emessi dalla banca) o documentazione sottoscritta dalla banca. In ogni caso, qualora non sia chiara la riferibilità del versamento alla fattura/giustificativo: copia dei mastri di contabilità o, in caso di contabilità semplificata, del libro dei pagamenti, da cui risulti la riferibilità della fattura al pagamento.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE